



Circolare Speciale **49/2021** pagine: 7

# Fattura elettronica - Novità Agenzia Entrate

*L'Agenzia delle Entrate, nella specifica area tematica del proprio sito Internet in continuo aggiornamento, pubblica i documenti inerenti la fatturazione elettronica.*

*Recentemente ha aggiornato alcune delle risposte ai quesiti più frequenti, con le quali ha fornito chiarimenti in merito a numerosi aspetti.*

*Si riporta un approfondimento dedicato a tali recenti aggiornamenti.*

*Inoltre si ricorda la proroga fino al 30.09.2021 del termine per eseguire la conservazione delle fatture elettroniche dell'anno 2019.*

## NOVITÀ DEL PERIODO IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA

### MODALITÀ DI ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA E DELEGA PER E-FATTURE

*Ris. Ag. Entrate 11.05.2021 n.  
31/E*

- L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31 dell'11.05.2021, si è espressa sulle modalità di assistenza fiscale a distanza. In particolare, è possibile conferire o rinnovare le deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica (in scadenza nel periodo emergenziale) attraverso la modalità a distanza.
- Più in particolare, sussiste la possibilità di inviare da parte dei soggetti interessati, ai propri intermediari abilitati, la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritto, insieme alla copia del documento di identità. In alternativa, ad esempio per indisponibilità di stampanti o scanner, il contribuente può inviare una delega non sottoscritta, ma suffragata da una propria autorizzazione.
- In tal caso, la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti necessita della previa autorizzazione del contribuente interessato che, come indicato nella circolare 9/E del 2020, potrà autorizzare l'intermediario abilitato con strumenti informatici quali un video, un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, sistemi di messaggistica istantanea oppure anche mediante il deposito nel cloud.
- Tale forma di assistenza a distanza è ammessa ora anche per i servizi di fatturazione elettronica le cui deleghe siano state già conferite e risultino in scadenza entro il 31.07.2021 ovvero che debbano essere rilasciate entro tale data; tuttavia, al termine della situazione emergenziale, occorrerà procedere alla regolarizzazione di deleghe e mandati.

### NUOVO TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA PER GLI APPALTI

*Tracciato aggiornato  
(versione 2.0)  
Ag. Entrate 27.05.2021*

- Con l'aggiornamento del 27.05.2021 delle regole tecniche della fattura elettronica è stato modificato il processo di gestione del Sistema di Interscambio delle fatture emesse in formato elettronico europeo, definendo ricezione, controllo e inoltro delle fatture in formato Ubi o Cii provenienti dall'estero e quelle di fattura in formato Ubi personalizzato per l'Italia all'interno del territorio nazionale.
- Dal 1.07.2021, quindi, dovrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo tracciato 2.0 per le fatture elettroniche in formato europeo destinate a Pubbliche Amministrazioni nell'ambito degli appalti pubblici.

### PROROGA MEMORIZZAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

*Prov. Ag. Entrate 30.06.2021,  
n. 172890*

- Con il provvedimento 30.06.2021 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 30.09.2021 il periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche. Inoltre, il provvedimento prevede, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali, la possibilità di aderire, entro lo stesso termine, al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche. La proroga punta a concludere il confronto con il Garante privacy sulle disposizioni del collegato fiscale alla manovra 2020 che ha previsto termini più ampi per la memorizzazione delle e-fatture che transitano per il Sistema di interscambio.

### FATTURAZIONE ELETTRONICA DEGLI SCAMBI CON SAN MARINO



*D.M. Economia e Finanze  
21.06.2021*

- Sono state definite le regole per l'emissione di fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio negli scambi con operatori economici della Repubblica di San Marino (RSM). L'emissione della fattura elettronica è facoltativa nel periodo dal 1.10.2021 al 30.06.2022, per divenire obbligatoria dal 1.07.2022.
- A partire dal 1.10.2021 si applicano le regole dettate dal D.M. 21.06.2021 e cessano di avere efficacia le precedenti regole del D.M. 24.12.1993.

L'Agenzia delle Entrate, nella specifica area tematica del proprio sito Internet in continuo aggiornamento, ha pubblicato l'aggiornamento ad alcune risposte ai quesiti più frequenti in tema di fatturazione elettronica. Si riporta uno schema contenente le risposte fornite il: 28.04.2021, 7.05.2021, 11.05.2021 e 1.07.2021, che hanno esaminato i seguenti aspetti: proroga dei termini di adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, indicazione dei criteri di valorizzazione dei blocchi cedente/prestatore e cessionario/committente nel caso di valorizzazione del campo "TipoDocumento" tramite l'utilizzo del codice "TD27", correzione di refusi.

**FAQ 27.11.2018, n. 14**

**Indicazione dati dichiarazione d'intento (aggiornata al 28.04.2021)**

| Domanda  | Risposta   |
|--|--|
| <p>Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 "Non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento", deve contenere, ai fini Iva, gli estremi del protocollo di ricezione<sup>(1)</sup> della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale (il c. 1, lett. c), dell'art. 1 del D.L. 29.12.1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.02.1984, n.17 è stato modificato dall'art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 convertito con la L. 28.06.2019, n. 58). Si ritiene che l'informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo "Causale" ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco "Altri dati gestionali".</li> <li>Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù "Altri dati" della sezione "Dati della fattura" come riportato nell'immagine seguente:</li> </ul>  <p>mentre il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione "Beni e servizi" come riportato nell'immagine seguente:</p>  |
| <p><b>Nota<sup>(1)</sup></b></p>   | <p>Il D.L. 34/2019, convertito con la L. n. 58/2019 ha eliminato il c. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 746/1983 che prevede l'obbligo di annotazione delle dichiarazioni d'intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro.</p>   |

**FAQ 19.07.2019, n. 139**

**Autofattura per omaggi o per autoconsumo (aggiornata al 7.05.2021)**

| Domanda   | Risposta   |
|---|--|
| <p>Al momento della predisposizione dell'xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo?</p> | <p>In ipotesi di autofattura per omaggi o autoconsumo, la fattura va compilata utilizzando il tipo documento TD27 "fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa", e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l'identificativo Iva di colui che emette l'autofattura (si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro delle fatture emesse).</p> |

**FAQ 27.11.2018, n. 40**

**Operazioni prive di controparte (aggiornata al 7.05.2021)**

| Domanda   | Risposta  |
|---|---|
| I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30.04.2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell'autoconsumo dell'imprenditore individuale, ovvero all'autofattura per passaggi interni fra contabilità separate. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In ipotesi autoconsumo, dovrà essere trasmessa elettronicamente al SDI un'autofattura con tipo documento TD27 "fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa" e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l'identificativo Iva di colui che emette l'autofattura.</li> <li>• In caso di passaggi interni invece dovrà essere trasmessa una fattura elettronica al SDI adoperando il tipo documento TD26 "cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. 633/72)" con i dati del cedente/prestatore inseriti sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione "Dati del cessionario/committente".</li> </ul> |

**FAQ 27.11.2018, n. 35**

**Autofatture per omaggi (aggiornata al 7.05.2021)**

| Domanda   | Risposta   |
|---|--|
| Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1.01.2019? Se sì, sono previsti particolari documenti? | Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio. La fattura va compilata con la tipologia di documento TD27 "fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa" e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l'identificativo Iva di colui che emette l'autofattura. |

**FAQ 27.11.2018, n. 34**

**Conservazione fatture XML da parte dell' Agenzia delle Entrate (aggiornata al 7.05.2021)**

| Domanda  | Risposta                 |
|--|--------------------------|
| Per la conservazione per 15 anni delle fatture XML da parte dell'Agenzia delle Entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile. Attualmente il rinnovo non è tacito: l'Agenzia delle Entrate prevede quindi un sistema di "allarme" prima della scadenza? E se il contribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze? È possibile ratificare comunque l'allungamento della gestione di conservazione? | in fase di aggiornamento |

**FAQ 19.07.2019, n. 135**

**Estrazione di beni da deposito IVA (aggiornata al 11.05.2021)**

| Domanda   | Risposta  |
|---|---|
| Si chiede il corretto comportamento da adottare in caso di estrazione di beni da un deposito Iva per beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria soggetti al meccanismo dell'inversione contabile. L'integrazione/autofattura deve transitare dallo SdI? | Il soggetto Iva che procede all'estrazione dal deposito Iva (ai fini dell'utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica (origine extracomunitaria), ai sensi dell'art. 50-bis, c. 6 del D.L. n. 331/1993 può predisporre un documento, contenente i dati necessari per l'assolvimento dell'imposta compresi i dati del fornitore, ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD22 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l'aliquota e l'imposta dovuta. |

**FAQ 19.07.2019, n. 72**

**Autofatture per acquisti interni in reverse charge (aggiornata al 11.05.2021)**

| Domanda  | Risposta  |
|--|---|
| Le autofatture da emettere per l'integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, c. 6 D.P.R. n. 633/1972 devono riportare nel campo "TipoDocumento" il codice "TD20" o "TD01"? | A partire dal 1.10.2020 le autofatture per integrazione degli acquisti interni in reverse charge devono essere emesse utilizzando il codice "TipoDocumento" TD16. I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art. 6, c. 8 D. Lgs. n. 471/97. |

**FAQ 19.07.2019, n. 147**

**Mancata adesione al servizio di consultazione (aggiornata al 1.07.2021)**

| Domanda   | Risposta   |
|---|--|
| Cosa succede se non effettuo l'adesione al servizio al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche entro il termine del 30.09.2021? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici entro il termine del 30.09.2021 comporta la cancellazione dei file memorizzati.</li> <li>• È possibile aderire anche dopo il 30.09.2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata. È sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.</li> </ul> |

**FAQ 19.07.2019, n. 146**

**Termine di adesione al servizio di consultazione (aggiornata al 1.07.2021)**

| Domanda   | Risposta  |
|---|---|
| Quali sono i termini per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adesione può essere effettuata, in prima battuta, dal 1.07.2019 al 30.09.2021. L'Agenzia fino al 30.09.2021 comunque memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo "transitorio".</li> <li>• Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l'Agenzia cancella i file delle fatture elettroniche e conserva esclusivamente i "dati fattura", cioè i dati di cui all'allegato B al provvedimento del 30.04.2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell'operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque conservate dall'Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.</li> <li>• È possibile aderire anche dopo il 30.09.2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata. È sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.</li> </ul> |

**FAQ 19.07.2019, n. 145**

**Adesione al servizio di consultazione da parte di operatori IVA  
(aggiornata al 1.07.2021)**

| Domanda  | Risposta  |
|--|---|
| <p>Un titolare di partita Iva può effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adesione può essere effettuata dagli operatori Iva/loro delegati (intermediari di cui all'art. 3, c. 3 del D.P.R. n. 322/1998) nel portale Fatture e Corrispettivi, in prima battuta, dal 1.07.2019 al 30.09.2021. L'Agenzia fino al 30.09.2021 memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute e nel periodo "transitorio" rende disponibili i file delle fatture in consultazione agli operatori Iva (e ai loro delegati).</li> <li>• Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l'Agenzia, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella la fattura elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione esclusivamente i "dati fattura", cioè i dati di cui all'allegato B al provvedimento del 30.04.2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell'operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque memorizzate dall'Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.</li> <li>• Sarà possibile aderire anche dopo il 30.09.2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata. L'adesione richiesta vale per tutte le Partite Iva collegate al codice fiscale del richiedente.</li> <li>• È sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.</li> <li>• Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21.12.2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.</li> <li>• Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari - delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21.12.2018 - acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.</li> </ul> |

**FAQ 19.07.2019, n. 144**

**Adesione al servizio di consultazione da parte di ente non commerciale  
(aggiornata al 1.07.2021)**

| Domanda  | Risposta   |
|--|--|
| <p>Un Ente non commerciale non in possesso di Partita Iva può effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli Enti non commerciali (ONLUS, Condomini, Soggetti PNF che non esercitano attività Iva) non in possesso di Partita Iva possono effettuare l'adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute, direttamente o tramite rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Fisconline/Entratel rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS, accedendo all'area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.</li> <li>• L'utente che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1.07.2019 al 30.09.2021, può consultare la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.</li> <li>• In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l'utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento. Se l'adesione viene effettuata dopo tale termine l'utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.</li> </ul> |

**FAQ 19.07.2019, n. 143**

**Adesione al servizio di consultazione da parte del consumatore finale (aggiornata al 1.07.2021)**

| Domanda   | Risposta   |
|---|--|
| <p>Un consumatore finale può effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utente Persona Fisica (PF), purché in possesso di credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale SPID o CNS, può effettuare l'adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute tramite accedendo all'area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.</li> <li>• L'utente persona fisica che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1.07.2019 al 30.09.2021, può consultare, a partire dal 1.03.2020, la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.</li> <li>• In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l'utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento.</li> <li>• Se l'adesione viene effettuata dopo tale termine l'utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.</li> </ul> |

**FAQ 22.01.2019, n. 55**

**Indirizzo Pec e servizio di consultazione per il consumatore finale (aggiornata al 1.07.2021)**

| Domanda  | Risposta   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono un privato cittadino senza partita Iva: se voglio e chiedo la fattura all'esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC?</li> <li>• Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti? In che modo?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l'esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest'ultima</li> <li>• è perfettamente valida e non c'è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.</li> <li>• Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate offre un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche e, per recepire le indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è stato previsto che il servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" fosse reso disponibile anche ai consumatori finali solo in presenza di una espressa adesione al servizio.</li> <li>• L'adesione può essere effettuata esclusivamente dal consumatore finale (senza la possibilità di delegare alcun intermediario), a partire dal 1.07.2019 e fino al 30.09.2021 (periodo transitorio) nella stessa area riservata dove accede alla sua dichiarazione precompilata.</li> <li>• I consumatori che aderiranno all'accordo entro il 30.09.2021 vedranno le proprie fatture ricevute emesse nei loro confronti dal 1.01.2019, a meno di revoca.</li> <li>• Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, il consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i file delle fatture.</li> <li>• Ovviamente sarà possibile aderire anche dopo il 30.09.2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata.</li> <li>• È sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.</li> </ul> |